

Relazione sulle azioni intraprese nei confronti del

COMUNE DI DOBBIACO (BZ)

per la corretta applicazione della legge in materia di circolazione stradale delle autocaravan

Una storia lunga 7 anni perché in Italia un sindaco ha più poteri di un Presidente del Consiglio e raramente paga per le violazioni di legge. Nonostante questa amara constatazione, prosegue l'azione dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti nei confronti del Comune di Dobbiaco (BZ) fautore di una regolamentazione della circolazione stradale decisamente *anti-camper*. Nonostante ripetute istanze e ripetuti interventi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la situazione non può ritenersi del tutto risolta. In particolare, prosegue l'azione relativa all'ordinanza n. 30/2012 con la quale il Comune ha istituito divieti di sosta in orario notturno in alcune zone del proprio territorio. A esempio vige il divieto di sosta dalle ore 20 alle ore 8 in via della Stazione nei pressi dell'impianto di teleriscaldamento a causa di un incendio divampato nel 2012. Le motivazioni del provvedimento sono scarse e inconferenti. Pertanto, su istanza dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota prot. 6006 del 13 novembre 2015 chiedeva al Comune di Dobbiaco di comunicare gli esiti dell'istruttoria condotta dalla Commissione per il traffico preventivamente all'emanazione del provvedimento. L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, ha sollecitato il Ministero e il Comune affinché la regolamentazione censurata sia modificata in conformità al codice della strada, alle norme di esecuzione e attuazione e alle direttive ministeriali.

ARTICOLI SULLE AZIONI NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI DOBBIACO

- INCAMPER numero 148 del 2012, da pagina 93 a pagina 95.
Per leggerlo aprire:
http://www.incamper.org/sfoglia_numero.asp?id=148&n=95&pages=90
- INCAMPER numero 149 del 2012, pagine 82-83.
Per leggerlo aprire:
http://www.incamper.org/sfoglia_numero.asp?id=149&n=84&pages=80
- INCAMPER numero 150 del 2013, pagine 41-44
Per leggerlo aprire:
http://www.incamper.org/sfoglia_numero.asp?id=150&n=43&pages=40

FATTI e AZIONI

Narra il camperista: 7 agosto 2011, ore 17,30 arrivo a Dobbiaco, partendo da Milano. Mi fermo nel solito parcheggio dietro la latteria. Sono almeno otto anni che faccio visita a Dobbiaco, un gran bel paese. Solito giro per negozi e gelato in piazza, verso le 20.00 mi ritiro e al risveglio: l'amara sorpresa. Io e altri camperisti siamo stati multati alle ore 7,30 per violazione di un divieto di sosta che – come presto scoprirò – scadeva alle ore 08,00. Il 22 agosto 2011 scrivo all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperista e racconto la vicenda. Sono piuttosto amareggiato e non di certo per l'ammontare della sanzione, quanto per il sopruso che ritengo di aver subito. Il 2 novembre 2011, la Polizia municipale di Dobbiaco notifica il verbale: un verdetto di colpevolezza che non merito.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti si attiva tempestivamente incaricando l'avvocato Assunta Brunetti. Si richiedono i provvedimenti istitutivi della segnaletica stradale che vietava la sosta alle autocaravan nel parcheggio in via Di Mezzo e si chiede alla Polizia municipale di Dobbiaco di annullare il verbale nella visione di autotutela d'ufficio. Il Comune di Dobbiaco si limita a trasmettere le ordinanze n. 38/2001 e n. 32/2005. In particolare, con la prima si vietava la sosta alle autocaravan su tutto il territorio comunale e con la seconda si istituiva un parcheggio con sosta consentita fino a 180 minuti e divieto di sosta alle autocaravan dalle ore 20.00 alle ore 08.00.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di vagliare l'ordinanza n. 38/2001 di cui si evidenziano molteplici vizi di illegittimità.

Il Ministero, con nota prot. n. 0002234 del 26 aprile 2012 ritiene che: *“Il richiamo all'esigenza di tutela dell'igiene pubblica, la genericità delle espressioni usate, e l'assenza di qualsivoglia altro elemento indicatore, non giustificano la limitazione della circolazione delle autocaravan sulla base di motivi che non sono certo riconducibili alle affermate esigenze di prevenzione degli inquinamenti. D'altronde le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli che non possono mettere in pericolo l'igiene pubblica. Inoltre, da un punto di vista logico-giuridico la motivazione adottata circa l'abbandono di rifiuti domestici e lo scarico di residui organici e non', non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, in quanto l'eventuale violazione alle norme di tutela del manufatto stradale di cui all'art. 15, comma 1, lett f), f-bis) e g) del codice della strada, deve essere sanzionata ai sensi del medesimo articolo, commi 2, 3, 3-bis e 4. Anche il comma 6 dell'articolo 185 prevede la sanzione per la violazione prevista al comma 4 del medesimo articolo: 'è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitari". Da quanto sopra si evince che i comuni sono in possesso degli strumenti sanzionatori per garantire il rispetto dell'igiene pubblica, e quindi è ingiustificabile un provvedimento di limitazione in tal senso alle autocaravan”.*

Nell'esercizio dei poteri di direttiva e interpretazione delle norme in materia di circolazione conferiti dall'articolo 5 del codice della strada, il Ministero invita il Comune di Dobbiaco a revocare l'ordinanza n. 38 del 2001 e a rimuovere la segnaletica illegittima.

Con nota prot. n. 2276 del 03 maggio 2012, il Ministero Infrastrutture e Trasporti, sempre su richiesta dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, invita il Comune di Dobbiaco a revocare l'ordinanza n. 32 del 2005 e rimuovere la segnaletica installata in esecuzione di essa.

Il Comune di Dobbiaco, con ordinanza n. 30 dell'11 giugno 2012 ha revocato le ordinanze n. 38/2001 e n. 32/2005.

Non solo. Il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano, con nota prot. 17046/2012 ha comunicato l'archiviazione del verbale elevato a carico del camperista nostro associato dalla Polizia municipale di Dobbiaco.

La presente relazione è stata inviata ai seguenti destinatari perché l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è sempre di supporto e mai di contrapposizione agli enti proprietari e/o gestori della strada. Infatti, l'analisi del provvedimento è un ausilio prezioso per l'ente locale che, nella visione di buon governo, deve revocare tempestivamente il provvedimento emesso al fine di evitare indebiti oneri al cittadino e alla Pubblica Amministrazione.

toblach.dobbiaco@legalmail.it

info@dobbiaco.eu Sindaco

christian.furtschegger@gmail.com Assessore alla Cultura

irene@watschinger.it Assessore all'Edilizia

apartments@serani.info Assessore all' Arredo

taschler@toblach.eu Segretario Comunale

Di seguito una sintesi delle azioni messe in campo dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a favore della corretta applicazione della legge in materia di circolazione e sosta delle autocaravan nel Comune di Dobbiaco.

8 agosto 2011

La Polizia municipale di Dobbiaco sanziona un camperista per aver sostato nel parcheggio in via Di Mezzo nel Comune di Dobbiaco violando «le prescrizioni disposte per il parcheggio e rese note da apposita segnaletica (divieto di parcheggio con pannello esplicativo)».

22 agosto 2011

Il camperista contatta l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti raccontando via email la sua vicenda.

2 novembre 2011

La Polizia municipale di Dobbiaco notifica al camperista il verbale n. 002244/P/11 - 000109/11.

8 novembre 2011

L'Avv. Assunta Brunetti in nome e per conto del camperista sanzionato chiede al Comune e alla Polizia municipale di Dobbiaco di fornire copia del provvedimento istitutivo del divieto di sosta alle autocaravan in via Di Mezzo nel Comune di Dobbiaco.

22 novembre 2011

L'Avv. Assunta Brunetti chiede alla Polizia municipale di Dobbiaco di annullare nella visione di autotutela d'ufficio il verbale n. 002244/P/11 - 000109/11.

28 novembre 2011

Il Comune di Dobbiaco trasmette:

- l'ordinanza n. 38 emessa dal Comune di Dobbiaco il 20.10.2001,
- l'ordinanza n. 32 emessa dal Comune di Dobbiaco il 26.07.2005.

23 dicembre 2011

L'Avv. Assunta Brunetti ricorre al Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano per l'annullamento del verbale n. 002244/P/11 - 000109/11 elevato a carico del camperista dalla Polizia municipale di Dobbiaco per violazione del segnale che vietava la sosta alle autocaravan dalle ore 20,00 alle ore 08,00 nel parcheggio in via Di Mezzo.

9 gennaio 2012

L'Avv. Assunta Brunetti invia istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la revoca dell'ordinanza del Comune di Dobbiaco n. 38/2001.

9 gennaio 2012

L'Avv. Assunta Brunetti invia istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la revoca dell'ordinanza del Comune di Dobbiaco n. 32/2005.

26 aprile 2012

In risposta all'istanza del 9 gennaio 2012, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emette la nota prot. n. 0002234 del 26 aprile 2012 con la quale invita il Comune di Dobbiaco alla revoca dell'ordinanza n. 38/2001 in quanto illegittima nonché alla rimozione della relativa segnaletica. La nota è inviata altresì al Commissariato del governo per la provincia di Bolzano affinché ne tenga conto al fine di decidere ricorsi ex art. 203 c.d.s

3 maggio 2012

In risposta all'istanza del 9 gennaio 2012, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emette la nota prot. n. 2276 del 3 maggio 2012 con la quale invita il Comune di Dobbiaco a revocare l'ordinanza n. 32 del 26 luglio 2005 in quanto illegittima nonché a rimuovere la relativa segnaletica.

11 maggio 2012

Alla luce delle due note del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 0002234/2012 e prot. n. 2276/2012, l'Avv. Assunta Brunetti chiede al Comune di Dobbiaco di esprimere

parere favorevole all'annullamento del verbale emesso a carico del camperista e impugnato dinanzi al dinanzi al Commissariato del governo per la provincia di Bolzano.

11 maggio 2012

Alla luce delle due note del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti prot. n. 0002234/2012 e prot. n. 2276/2012, l'Avv. Assunta Brunetti sollecita il Commissariato del governo per la provincia di Bolzano affinché, in accoglimento del ricorso *ex art.* 203 codice della strada, sia annullato il verbale emesso a carico del camperista sanzionato.

13 giugno 2012

Il Comune di Dobbiaco emette l'ordinanza n. 32 del 13 giugno 2012 con la quale vieta il campeggio e l'accampamento in qualunque forma. Ciò nonostante, nel testo del provvedimento si fa riferimento a caravan e autocaravan come se l'azione del campeggio può realizzarsi solo con l'utilizzo di tali veicoli. Inoltre, pur essendo vietato il campeggio senza alcun richiamo al codice della strada e al regolamento di esecuzione e di attuazione, la segnaletica installata vieta la sosta a caravan e autocaravan (l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti verrà a conoscenza di tale ordinanza solo in data 28 ottobre 2012 grazie alla segnalazione di un associato).

18 giugno 2012

L'Avv. Assunta Brunetti chiede al Comune di Dobbiaco se ha provveduto alla revoca delle ordinanze n. 38/2001 e n. 32/2005 e alla rimozione ovvero all'adeguamento della segnaletica in ottemperanza alle note del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti prot. n. 0002234/2012 e prot. n. 2276/2012.

18 giugno 2012

L'Avv. Assunta Brunetti sollecita il Comune di Dobbiaco affinché esprima parere favorevole all'archiviazione del verbale emesso a carico del nostro associato e impugnato dinanzi al Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano. Tutto ciò al fine di evitare la prosecuzione della vicenda in sede giudiziaria con aggravio di costi e oneri a carico dell'amministrazione già a conoscenza dell'illegittimità dell'ordinanza n. 32/2005 in base alla quale il camperista è stato sanzionato.

19 giugno 2012

Con nota prot. 17046/2012, il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano ha archiviato il verbale elevato a carico del camperista perché *"le autocaravan sono soggette alla disciplina prevista per gli altri veicoli e pertanto la loro sosta non costituisce campeggio, ragione per la quale il tipo di veicolo in argomento sottostà alla disciplina normativa prevista per tutti i veicoli. L'ordinanza comunale deve essere di conseguenza considerata contra legem"*.

5 luglio 2012

Con nota prot. n. 3966/2012, il Comune di Dobbiaco comunica che le ordinanze n. 38/2001 e n. 32/2012 sono state revocate con ordinanza n. 30 dell'11 giugno 2012. L'amministrazione comunica altresì che la segnaletica installata in ottemperanza ai due provvedimenti è stata rimossa. Il Comune di Dobbiaco trasmette altresì la nota prot. 17046/2012 del Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano.

28 ottobre 2012

Grazie alla segnalazione di un associato, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti apprende che il Comune di Dobbiaco con ordinanza n. 32 del 13 giugno 2012 ha vietato il campeggio nelle aree pubbliche o aperte al pubblico facendo riferimento a caravan e autocaravan. Inoltre, pur essendo istituito un divieto di campeggio e accampamento in

qualunque forma si realizzino siffatte condotte, la segnaletica installata vieta la sosta a caravan e autocaravan dalle ore 20,00 alle ore 08,00.

9 novembre 2012

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Sindaco di Dobbiaco di modificare l'ordinanza n. 32 del 13 giugno 2012:

- eliminando ogni riferimento alle *"autocaravan", "caravan" e "roulottes"*;
- prevedendo un divieto di campeggio per il quale si suggerisce il seguente ordine: *"in tutto il territorio comunale di Dobbiaco pubblico o privato aperto al pubblico (ovvero nelle aree che si vorranno specificamente individuare), è vietato il campeggio, il bivacco e l'accampamento, mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, la presenza di sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma"*.

18 marzo 2013

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Ministero Infrastrutture e Trasporti di invitare il Comune di Dobbiaco a modificare l'ordinanza n. 32/2012 eliminando ogni riferimento ad *"autocaravan", "caravan" e "roulottes"* e a modificare la segnaletica installata poiché difforme dal provvedimento istitutivo.

2 agosto 2012

Con nota prot. 4628 del 2 agosto 2012, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invita il Comune di Dobbiaco a modificare l'ordinanza n. 32/2012 *'eliminando il riferimento alle autocaravan, caravan e roulottes e a modificare la segnaletica di divieto di sosta apposta in quanto non coerente con il provvedimento prescrittivo adottato'*.

5 agosto 2013

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Dobbiaco di trasmettere il provvedimento con il quale è disposta la modifica dell'ordinanza n. 32/2012 in ottemperanza all'invito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

30 settembre 2013

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di trasmettere ogni eventuale controdeduzione inviata dal Comune di Dobbiaco in merito alla modifica dell'ordinanza n. 32/2012.

30 settembre 2013

Alla luce di segnalazioni ricevute, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Dobbiaco il provvedimento istitutivo del parcheggio a pagamento lungo la Strada Statale 51 presso il lago di Dobbiaco nel quale si prevedono tariffe in violazione dell'art. 185, comma 3 c.d.s.

31 ottobre 2013

Con nota prot. 6877 datata 25 ottobre 2013, il Comune di Dobbiaco comunica l'abolizione delle tariffe nel parcheggio lungo la Strada Statale 51 presso il lago di Dobbiaco disposta con ordinanza n. 51 del 24 ottobre 2013

3 dicembre 2013

In risposta all'istanza di accesso del 30 settembre, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti trasmette la nota del Comune di Dobbiaco prot. 15409 del 28.08.2013 con la quale si comunica che: a) il cartello con i simboli di autocaravan e caravan riguardano il divieto di campeggio istituito con ordinanza n. 32/2012 non emessa ai sensi del codice della strada; b) il

segnale verticale di divieto di sosta dalle 20,00 alle 08,00 è stato previsto con ordinanza n. 30/2012 che non riguarda solo le autocaravan.

18 dicembre 2013

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Comune di Dobbiaco di:

- a) installare il cartello prescrittivo del divieto di campeggio istituito con ordinanza n. 32/2012 su un sostegno autonomo;
- b) esprimere il divieto di campeggio utilizzando esclusivamente le parole, in più lingue;
- c) specificare sul cartello che il divieto di campeggio vige su tutto il territorio comunale;
- d) installare il cartello di divieto di campeggio unicamente sulle strade di accesso al Comune di Dobbiaco.

9 gennaio 2014

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di invitare il Comune di Dobbiaco ad annullare l'ordinanza n. 30/2012 nella parte in cui istituisce il divieto di *'parcheggio notturno'* dalle ore 20 alle ore 8 nel parcheggio Cimitero di guerra Nasswand e in via della Stazione e il divieto di *'parcheggio'* dalle 20 alle 6 nel parcheggio Vista Tre Cime e nel parcheggio Lago di Landro con conseguente rimozione della segnaletica nonché di invitare il Comune a installare i segnali di divieto di sosta previsti con ordinanza n. 30/2012 su autonomi sostegni.

12 giugno 2014

Con nota prot. 2799 del 12 giugno 2014 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti invita il Comune di Dobbiaco a modificare l'apposizione della segnaletica istituita con ordinanza n. 32/2012.

4 novembre 2014

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, per il tramite dell'Avv. Assunta Brunetti, chiede al Comune di Dobbiaco il provvedimento con il quale si ottempera alla nota ministeriale prot. 2799 del 12 giugno 2014.

6 novembre 2014

Con nota prot. 6784 del 6 novembre 2014, il Comune di Dobbiaco comunica di aver ottemperato alla nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 2799 del 12 giugno 2014 con la quale si invitava a non posizionare sullo stesso sostegno il segnale di divieto di sosta notturno istituito con ordinanza n. 30/2012 e il cartello di divieto di campeggio istituito con ordinanza n. 32/2012. Il Comune trasmette due fotografie che ritraggono il segnale di divieto di sosta notturno senza tuttavia specificarne l'ubicazione.

20 marzo 2015

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di riesaminare l'ordinanza n. 30/2012 evidenziandone il difetto di motivazione e di invitare il Comune a disporre l'annullamento. In subordine, si chiede di accertare l'effettiva rimozione dei cartelli di divieto di campeggio istituito con ordinanza n. 32/2012 dai supporti relativi al divieto di sosta notturno istituito con ordinanza n. 30/2012 poiché alcuni associati ne hanno segnalato la persistenza.

13 novembre 2015

Con nota prot. 6006 del 13 novembre 2015, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiedeva al Comune di Dobbiaco, tra le altre, di comunicare gli esiti dell'istruttoria condotta dalla Commissione per il traffico.

28 ottobre 2016

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti sollecita il Comune di Dobbiaco affinché fornisca i chiarimenti richiesti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e documenti le misure di sicurezza adottate per consentire la circolazione stradale nei pressi dell'impianto di teleriscaldamento in orario diurno (dalle 8 alle 20).

18 giugno 2018

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti sollecita il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti affinché sia riesaminata e censurata l'ordinanza n. 30/2012 ritenuta illegittima per difetto di motivazione. Si ribadisce altresì la richiesta di conferma circa la rimozione dei cartelli di divieto di campeggio ex ordinanza n. 32/2012 dai supporti relativi al divieto di sosta notturno istituito con ordinanza n. 30/2012.